COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1015

Disegni di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 (4348);

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (4349);

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi (4350) 1016

PRESIDENTE 1016, 1017, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028

ALBONI . . . 1017, 1024, 1025, 1026, 1027

BARBERI 1020, 1027

BARTOLE, *Relatore* 1019, 1021, 1022, 1024, 1027

FADA 1027

GASCO, *Relatore* . . 1020, 1024, 1027, 1028

LATTANZIO, *Relatore* . 1020, 1026, 1027, 1028

LA SPADA 1017

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . 1016, 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028

PALAZZESCHI 1016, 1017, 1024

SAVOLDI 1017

PAG.

USVARDI 1027

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 1019

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca (4451);

GIOMO: Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per la cura degli infermi poveri affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) (3727);

GIOMO: Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per il ricovero degli infermi poliomielitici (3728) 1031

PRESIDENTE 1031, 1032, 1033, 1034

ALBONI 1032

BARBERI 1033

LATTANZIO 1032

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . . 1033

MORELLI 1032

USVARDI, *Relatore* 1031, 1033

La seduta comincia alle 10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati D'Antonio, Gennai Tonietti erisia, Sorgi, Spinelli, Urso.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 (4348); Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (4349); Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi (4350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099; Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche; Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione generale dei predetti disegni di legge avverrà congiuntamente.

(*Così rimane stabilito*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Palazzeschi. Ne ha facoltà.

PALAZZESCHI. Farò alcune considerazioni sul provvedimento n. 4348 perché esso dovrebbe creare le condizioni per l'approvazione degli altri due. La prima considerazione è questa: dato che con questo provvedimento il gettito delle visite aumenterebbe da un miliardo e 500 milioni circa a 9 miliardi e 770 milioni, con un incremento di 8 miliardi e 860 milioni crica, vi è da chiedersi su chi graverà questa nuova spesa.

Il provvedimento, per le cifre abbastanza alte in esso previste, non potrà non avere ripercussioni sui prezzi, e quindi soprattutto sui consumatori meno abbienti, trattandosi di generi alimentari di largo consumo: perché questo notevole carico sui consumatori, e solo su di essi?

Il maggiore gettito sarebbe, poi, destinato a finanziariare gli altri due provvedimenti diretti a difendere il patrimonio zootecnico e a combattere malattie che tanti danni infliggono alla economia nazionale e alla salute pubblica. (Si valuta che ammontino a 50 miliardi annui i danni all'allevamento, e a 56 miliardi i danni per la cura delle persone colpite da tubercolosi e da brucellosi).

Ma, per realizzare questa opera di bonifica che costituisce un problema nazionale e non settoriale, non si vede perché debbano pagare i consumatori e non gli agricoltori. Sono questi, e in modo particolare i grandi proprietari, i responsabili e i più colpevoli per non aver preso iniziative atte al risanamento dell'ambiente in cui vivono gli animali. Essi importano bestie sane che, dopo pochi mesi, si ammalano facendo sorgere il problema della cura e dell'abbattimento.

Quindi se si volesse andare a colpire questo settore, occorrerebbe innanzitutto cercarne di colpire i responsabili in prima persona.

Esiste in questa materia un piano decennale, approvato alcuni anni fa, sul quale abbiamo espresso i nostri dubbi relativamente alla sua efficacia. Oggi dai risultati appare evidente la fondatezza delle nostre riserve, in quanto si affronta il problema quasi furtivamente ed in modo inadeguato.

Devo per altro denunciare il tentativo fatto ieri sera di far approvare dalla Commissione il primo di questi provvedimenti, non chiarendo il collegamento con gli altri disegni di legge. La nostra parte politica è sempre l'ultima ad essere informata delle decisioni che dovrebbero essere prese.

A nostro avviso, questo provvedimento potrà avere conseguenze negative per i consumatori non arrecando neppure un contributo efficace per il miglioramento del settore zootecnico.

Non ci sembra quindi serio il tentativo di far passare questa legge frettolosamente, senza attendere i pareri delle Commissioni bilancio e agricoltura.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Per questi problemi la competenza primaria è del Ministero della sanità.

PALAZZESCHI. Mi sembra assurdo che circa la questione importante dello sviluppo e del risanamento zootecnico in Italia la Commissione agricoltura non abbia nulla da dire.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione agricoltura era richiesto solo per i disegni di legge n. 4349 e n. 4350, e non ci è pervenuto prima della scadenza del termine.

PALAZZESCHI. Desidero esprimere appunto un giudizio negativo per la forma di disinteresse assunta dalla Commissione agricoltura.

Senza la possibilità di approfondire questo problema, non riteniamo di essere in condizioni di esprimere voto favorevole su questo provvedimento.

PRE SIDENTE. La Commissione non può sollecitare pareri, a meno che non vi sia una richiesta unanime. In questo caso, poi, non ritengo che ciò sia possibile, considerato che la Commissione agricoltura, richiesta del parere della Presidenza della Camera, non l'ha inviato entro i termini previsti.

PALAZZESCHI. Esprimo il mio rammarico per la mancanza del parere della Commissione agricoltura, e mi dichiaro contrario a questo provvedimento che prevede nuovi sacrifici a carico dei consumatori.

SAVOLDI. Desidero ricordare molto brevemente le ragioni che dovrebbero indurre la Commissione ad approvare con rapidità questo disegno di legge.

Come è detto nella relazione del ministro e come ha ricordato ieri sera il relatore, onorevole Lattanzio, la misura dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, fissata una prima volta nel 1934 e aumentata di sole trenta volte nel 1947, appare oggi, in primo luogo, inadeguata rispetto al valore commerciale delle merci sottoposte a visita e ai costi delle visite stesse. Inoltre, va rilevato che negli ultimi anni si è registrata una dilatazione delle importazioni di vari prodotti di origine animale (pesce fresco e congelato, latte e suoi derivati, uova da cosa, sgusciate e in polvere, organi e ghiandole per uso farmaceutico) che nel 1934 non si era ritenuto di prendere in considerazione data la esiguità dei quantitativi allora introdotti.

Con questo provvedimento si è ritenuto opportuno rivalutare la misura dei diritti di visita, e introdurre in tabella le nuove voci che ho ricordato. Operando in questo modo, otteniamo altresì un adeguamento della misura dei diritti di visita in vigore in Italia alla misura degli analoghi diritti previsti in altre nazioni europee. Il raffronto, poi, dei valori fissati nel 1947 con quelli indicati nella tabella allegata al disegno di legge in discussione permette di rilevare come le nuove misure dei diritti siano state mantenute entro limiti insignificanti rispetto al valore delle merci visitate.

I diritti di esportazione, a differenza di quelli di importazione, si riferiscono solo a tipi di animali vivi.

Tutti gli onorevoli colleghi hanno rilevato quanto sia importante il provvedimento relativo alle malattie esotiche del bestiame, tra cui la peste equina e la peste suina classica ed africana, la cui comparsa è possibile in qualsiasi momento per l'enorme intensità dei traffici che caratterizza il nostro tempo.

Si considera ancora come esigenza indilazionabile, al fine di rendere operante il provvedimento per il risanamento del bestiame sull'intera area nazionale, il problema degli istituti zooprofilattici, di cui ieri non ho sentito menzione nell'esposizione fatta relativamente ai tempi ed ai problemi che dovranno essere all'attenzione dell nostra commissione prima della chiusura di questa legislatura. Tali istituti hanno il compito di assicurare la diagnosi tempestiva delle malattie.

È infine oltremodo necessario un intervento, secondo la legge che abbiamo in esame e a seguito della pressanti richieste dei responsabili degli enti locali, degli allevatori e delle loro organizzazioni, in ordine ad un sollecito reperimento di fondi occorrenti per estendere i beneficî previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615.

Del resto talune norme della CEE, che sono entrate in vigore da poco, espongono tutta la zootecnia italiana ad una concorrenza, alla quale si è impreparati.

Ritengo pertanto che questo primo provvedimento, cui faranno seguito gli altri, debba essere approvato rapidamente al fine di consentire il reperimento di fondi tali da realizzare nel modo migliore gli obiettivi previsti dagli stessi disegni di legge.

LA SPADA. Con la tabella indicata nel disegno di legge si arriva oggi al pagamento di mille lire per ogni bovino d'importazione. Anche se tale spesa andrà ad incidere sul costo del consumo, è evidente per altro l'importanza del nostro patrimonio zootecnico, che deve essere tutelato.

Mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ALBONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è nota la posizione sostanzialmente positiva che abbiamo assunto in occasione della discussione del disegno di legge di bonifi-

ca sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, esaminato in questa Commissione nel maggio del 1964.

Ritengo che tale posizione debba essere confermata anche in questa circostanza, per quanto riguarda il risanamento del bestiame dalle numerose malattie che lo colpiscono e che, falcidiando uno dei patrimoni fondamentali dell'economia del nostro paese, determinano danni talvolta irreparabili per la nostra bilancia commerciale.

Quindi, pur concordando con l'onorevole Palazzeschi sui rilievi critici circa il modo di finanziare questi provvedimenti, credo di interpretare la volontà dei colleghi prendendo una posizione positiva sui provvedimenti proposta per il risanamento del bestiame bovino, equino, suino, ecc.

Mi si consenta, però di fare alcune osservazioni riallacciandomi a quelle già fatte nella circostanza che ho citato. Allora aveva dichiarato – e con noi furono concordi anche i colleghi della maggioranza – che gli stanziamenti del piano decennale di risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi e dalla brucellosi erano insufficienti per affrontare in misura adeguata il grosso problema di un risanamento radicale. Il desiderio espresso dalla maggioranza dei colleghi, in quella circostanza, fu che i 10 miliardi previsti dal piano potessero essere concetrati in un numero di anni inferiore, in modo che l'azione profilattica fosse più intensa e quindi in grado di affrontare in misura più adeguata il grosso problema del risanamento del bestiame.

Successivamente, in occasione del dibattito sul bilancio di previsione del Ministero della sanità, chiedemmo al ministro notizie precise sullo svolgimento del piano di risanamento del bestiame, desiderando di essere posti in grado di valutare come operasse il Ministero nella realizzazione concreta di questo piano, anche al fine di giudicare se la spesa fosse corrispondente ai risultati conseguiti. Non abbiamo avuto alcuna illustrazione o alcun documento preciso al riguardo, per cui oggi, mentre ci apprestiamo ad esprimere parere favorevole sulla prosecuzione e intensificazione della battaglia profilattica per il risanamento del bestiame, insistiamo nel chiedere che la Commissione igiene e sanità della Camera sia posta in condizione di valutare anno per anno come il Ministero proceda in questo campo e con quali risultati, anche al fine di consentire osservazioni, critiche, suggerimenti e modificazioni all'impostazione di questa importante battaglia.

Mi si consenta, inoltre, di osservare che rimangono valide le obiezioni, fatte a suo tempo, secondo le quali non è possibile pensare a un risanamento effettivo del bestiame se la battaglia sanitaria non è accompagnata da provvidenze intese a trasformare i posti di stabulazione. Infatti, l'infezione del bestiame non deve attribuirsi soltanto all'importazione dall'estero e ai trasferimenti da regione a regione o da provincia a provincia del bestiame, ma anche alle condizioni in cui ancora oggi è mantenuta la maggior parte delle stalle.

Mi pare, infine, di dover osservare che alla campagna per il risanamento del bestiame, se sotto il profilo sanitario è direttamente interessato il Ministero della sanità, sotto il profilo dello sviluppo della zootecnia e del potenziamento economico del settore sia interessato anche il Ministero dell'agricoltura. Quest'ultimo, infatti, deve realizzare il « Piano verde », in cui sono previsti stanziamenti imponenti in diversi settori dell'agricoltura. Tra questi, il settore indicato come la chiave di volta del potenziamento dell'agricoltura e del conseguente rafforzamento delle posizioni del nostro paese rispetto ai paesi del Mercato comune europeo è appunto quello relativo alla produzione zootecnica. Ora, dato che non si può pensare a un risanamento del bestiame se non si fa contemporaneamente una seria battaglia per la trasformazione delle stalle, è necessario realizzare un collegamento fra gli indirizzi del Ministero della sanità e quelli del Ministero dell'agricoltura.

Esaminando i disegni di legge al nostro esame, assistiamo ad un intervento sanitario specifico nei confronti del bestiame che ignora la contemporanea azione del Ministero dell'agricoltura nella stessa direzione e per le stesse finalità di potenziamento del settore zootecnico.

Mi sembra che il collegamento fra i due Ministeri sia importante sotto il profilo degli obiettivi che intendiamo realizzare, considerato che in tutti questi anni sono stati spesi molti miliardi con risultati abbastanza modesti.

Ha speso tanti miliardi anche il « piano verde » n. 1 con risultati negativi. Abbiamo assistito ad uno sforzo di trasformazione delle stalle nelle aziende coltivatrici dirette, le quali hanno accettato, con sacrifici, di adeguarsi alle direttive politiche. Ma non possiamo dire la stessa cosa per le grandi aziende capitalistiche. Le aziende capitalistiche della Lombardia ad affitto, ad esempio, non sono interessate alle trasformazioni che ven-

gono richieste dalle esigenze di potenziamento della zootecnia per la precarietà della situazione dell'affittuario sul fondo per la sua preoccupazione prevalente di realizzare con immediatezza il maggior profitto. Questa linea non può tenere conto delle trasformazioni in campo zootecnico suggerite da una politica agricola moderna del nostro Paese.

Noi riteniamo che per un effettivo risanamento del bestiame si debba partire innanzitutto da quelle aziende che sono le più importanti per essere detentrici della maggior parte del patrimonio zootecnico. A questo fine appare indispensabile un collegamento tra il Ministero della sanità e quello dell'agricoltura al fine della concessione dei fondi per il risanamento zootecnico e per la contemporanea trasformazione delle stalle solo quando si incontri negli interessati una volontà tesa ad operare in tale direzione. Diversamente, nella prossima legislatura, ci ritroveremo ad affrontare l'esame dei provvedimenti di questo tipo.

Per queste considerazioni, mentre ritengo di dover esprimere parere favorevole sui due provvedimenti che integrano la legge precedente, vorrei da parte del ministro della sanità ampie assicurazioni nel senso indicato nel mio intervento.

BARTOLE. Vorrei dire all'onorevole Alboni che quando approvammo la legge n. 615 da tutte le parti politiche fu rilevata l'inadeguatezza dei mezzi predisposti. Mi pare che in quell'occasione il relatore ci portò dati precisi e preoccupanti sulle perdite che l'economia italiana riscontrava nel settore della zootecnia per la mancanza di un'adeguata profilassi.

Circa il disegno di legge n. 4349, siamo tutti d'accordo sull'opportunità di interventi vaccinali, ma desidero ricordare che in occasione della conversione in legge del decreto-legge il Parlamento stanziò 300 milioni non sufficienti certo per consentire la distribuzione del vaccino contro la peste suina classica ed in Emilia nessun medico veterinario provinciale è stato in grado fino a questo momento di distribuire gratuitamente il vaccino, causando notevoli perplessità e malcontenti.

Con il nuovo disegno di legge si stanziano molto opportunamente un miliardo e duecento milioni di lire. Di ciò desidero con gratitudine dar atto al Governo, sperando che si possa al più presto essere in grado di distribuire ai veterinari provinciali il vaccino per la profilassi di queste malattie.

Vorrei far presente inoltre la necessità di procedere alla vaccinazione indifferenziata di tutto il bestiame con il vaccino per la peste suina classica e vorrei sapere poi se un intervento di profilassi immunologica obbligatoria sia scientificamente opportuno per quelle ragioni che ieri sera brevemente avevo sottoposto all'attenzione dei colleghi, in quanto si determinano condizioni immunologiche per cui non si sa se effettivamente le forme morbose siano dovute all'intervento vaccinale oppure ad una epidemia in atto. Ho quindi qualche riserva al riguardo.

Mentre è necessario diffondere la vaccinazione contro la peste suina classica, ho qualche perplessità in ordine alle altre forme morbose perché le possibilità di accertamento diagnostico possono riuscire difficili.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non mi è chiaro il senso di tali perplessità.

BARTOLE. In casi limite, si possono verificare, sia in campo veterinario che in campo umano, fenomeni di resistenza ai germi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4349, devo anche in questa circostanza manifestare le perplessità che erano state espresse da ogni parte politica durante la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge emanato dal Governo nell'estate scorsa. Tali perplessità derivano dal fatto che in questo disegno di legge una parte dell'onere è a carico delle province. Quindi, pur sussistendo la possibilità che alle province sia concesso un contributo sino ad un massimo del 90 per cento della spesa, ritengo che sia opportuno sollevare le province da questo onere.

Ho presentato poi all'articolo 6 due emendamenti che illustrerò brevemente. Al primo comma di tale articolo è previsto che il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra province e comuni. Ora, esistono consorzi per il risanamento zootecnico non tra comuni, ma tra cooperative. Poiché è stato detto che il successo di queste misure di profilassi può essere raggiunto attraverso una maggiore collaborazione tra gli allevatori e gli organi di polizia sanitaria e poiché il disegno di legge n. 4350 prevede che il contributo sia concesso anche ad associazioni di allevatori e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, credo che sarebbe opportuno estendere il contributo anche a quegli enti che operano proficuamente in questo settore. In tale caso, si realizzerebbe

un controllo e si favorirebbero al massimo i risultati della profilassi stessa.

Propongo, quindi, che al primo comma dell'articolo 6 dopo le parole: « consorzi tra provincia e comuni », siano aggiunte le parole: « e delle associazioni tra allevatori nonché di altri enti giuridicamente riconosciuti ».

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 6, non vedo i motivi per cui il contributo debba essere concesso anche agli istituti zooprofilattici sperimentali. Tali istituti, che non esercitano solo compiti istituzionali, ma anche attività *extra legem* (acquisti di immobili, manutenzione di grossi allevamenti di betsiame, produzione di medicinali ecc.), hanno patrimoni notevoli. Propongo, quindi, di escludere dal contributo gli enti predeti.

BARBERI. In relazione all'articolo 6 del disegno di legge n. 4349, desidero far presente che il Ministero della sanità può concedere contributi fino al 90 per cento secondo quei poteri discrezionali per i quali esso interverrà là dove è necessario.

Mi dichiaro favorevole al concetto espresso dall'onorevole Bartole di poter ammettere (non di dover ammettere) al contributo anche i consorzi che possono intervenire tra enti privati, cioè tra quelle associazioni che agiscono nel settore della profilassi. Poi il Ministero della sanità deciderà se sia opportuno o meno concedere di volta in volta tali contributi.

Circa gli istituti zooprofilattici, occorrerà impedire che questi svolgano attività *extra legem*, ma non vi è ragione per la quale se tali istituti operano utilmente nel settore della profilassi veterinaria si debba escluderli dalla possibilità di ottenere i contributi.

LATTANZIO, *Realtore sul disegno di legge n. 4348*. Il disegno di legge n. 4348 si giustifica da sè: è utile ed opportuno. Desidero per altro osservare che in definitiva l'aumento dei diritti per la visita del bestiame va a vantaggio solo ed esclusivo della zootecnia. Finora accadeva che i proventi derivanti da provvedimenti di carattere fiscale andavano nel calderone comune, ma ora ci troviamo innanzi ad un provvedimento che ha finalità precise e che sta a cuore di tutti noi. Credo che tale aspetto debba essere sottolineato.

Come è già stato detto, i diritti di visita del bestiame riguardano maggiormente le importazioni, e per queste sono più elevati che per le esportazioni.

Per quanto riguarda il problema del collegamento tra le attività del Ministero della sanità e quelle del Ministero dell'agricoltura, devo dire che a quanto mi risulta esso in periferia è pienamente operante. Un mese fa, in una mostra-mercato di grande rilievo, quale quella di Putigliano, abbiamo potuto constatare l'esistenza di un'azione congiunta della sanità e dell'agricoltura sia sugli animali sia sulle stalle, con risultati notevoli e per il patrimonio zootecnico e per la salute dei cittadini.

Desidero pertanto raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 4348, in modo che si possa potenziare e sviluppare ulteriormente l'attività di profilassi contro le malattie del bestiame.

GASCO, *Relatore sul disegno di legge n. 4349*. Penso che non vi sia molto da aggiungere a quanto è stato detto dagli altri colleghi. La questione maggiore riguarda le connessioni esistenti tra il piano di risanamento del bestiame e l'attuazione del piano verde.

Il disegno di legge n. 4349 ha una sua autonomia ed una sua logica e si ricollega in molti articoli al decreto-legge emanato dal Governo la scorsa estate.

In relazione a ciò, sono in obbligo particolarmente di dare una risposta alle osservazioni dell'onorevole Bartole. Mi pare di poter condividere alcuni suoi rilievi in ordine all'articolo 6, anche se mi riservo in sede di esame di tale articolo di esprimere un giudizio più definitivo.

Circa il problema delle province, desidero osservare che la situazione obiettiva esistente in alcune province ha provocato resistenze notevoli che potrebbero costituire ostacolo ad una corretta applicazione della legge. Bisogna infatti poter contare sulla piena collaborazione delle amministrazioni locali, in modo che non si creino ostacoli al reperimento di quel 25 per cento per l'abbattimento degli animali.

Per quanto riguarda gli istituti profilattici, condivido il concetto espresso dall'onorevole Bartole, nel senso cioè che in effetti non sembra logico destinare ad istituti, che hanno il compito istituzionale di provvedere a questi determinati servizi, fondi che potrebbero servire più utilmente per i corsi di addestramento di altri istituti.

Quindi penso che la seconda parte dell'osservazione dell'onorevole Bartole possa essere accettata, almeno come raccomandazione.

L'estensione agli allevatori consorziati darebbe, invece, una fisionomia diversa alla legge, in quanto il disegno di legge n. 4350 si ricollega alle precedenti disposizioni, sulla politica del bestiame, che prevedono queste

associazioni, mentre in questo caso i precedenti ai quali ci ricolleghiamo non parlano di associazioni di allevatori.

BARTOLE, *Relatore sul disegno di legge n. 4350.* L'articolo 2 del disegno di legge n. 4350 prevede che ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del ministro per la sanità di concerto con i ministri per il tesoro e per l'agricoltura, e stabilisce che tale indennità non potrà essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ora, credo che sia stato molto opportuno sostituire il criterio di accertamento previsto nell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, considerato che tale criterio ha dato luogo a molte contestazioni. Però è necessario che sia emanato al più presto un regolamento che stabilisca criteri oggettivi di indennizzazione, senza il quale avremo ritardi, disguidi e contestazioni.

Mi appello quindi alla sensibilità del ministro affinché queste norme siano predisposte pressoché contemporaneamente alla legge.

MARIOTTI, *Ministro per la sanità.* Ringrazio il Presidente e i colleghi che sono intervenuti, perché da questa discussione credo di poter trarre alcuni motivi per chiarire la politica del Ministero relativa al risanamento del nostro patrimonio zootecnico e gli effetti economici e sociali che tale politica può produrre.

Prima di tutto, riconosco che in materia di protezione del bestiame esiste un certo conflitto di competenza fra il Ministero dell'agricoltura e quello della sanità. Tale conflitto – comune del resto ad altri paesi, compresa l'America – è stato superato mediante un *modus vivendi* secondo il quale il Ministero dell'agricoltura è competente per le visite fatte dai veterinari nella stalla e il Ministero della sanità è competente per il risanamento generale del bestiame e per gli effetti che le malattie del bestiame possono produrre sull'uomo.

Mi sembra, poi, che si possano trovare motivi di compiacimento in ordine all'ultima epizoozia piuttosto grave, cioè in ordine alla peste suina africana, in quanto essa è stata debellata in pochissimo tempo, se si considera che in Spagna sono occorsi circa 12 anni.

Questa malattia, che si diffonde in modo spaventoso e con rapidità eccezionale, ha provocato circa 120 miliardi di danni, a causa dell'abbattimento di circa mezzo milione di suini e a causa della contrazione delle esportazioni dei prodotti insaccati.

Posso comunque precisare che, dopo l'intervento del Ministero della sanità presso i Governi degli altri stati comunitari, le esportazioni stanno riprendendo. Credo, inoltre, che entro i primi giorni di febbraio si possa ridare mobilità al mercato suinicolo, dove avvengono trattazioni di carattere commerciale, che rappresentano uno degli aspetti più salienti dell'agricoltura italiana intesa in senso moderno.

Mi sembra che l'aver debellato in quattro mesi questa malattia dimostri l'efficienza da un punto di vista organizzativo in sede centrale e periferica del Ministero e di tutto il personale veterinario, al quale devo rivolgere un ringraziamento per la mole enorme di lavoro svolto spesso in condizioni disagiate per le resistenze di alcuni allevatori.

Occorre per altro tener presente che mentre fino a 3 o 4 anni fa in Italia entravano carni macellate da animali affetti da brucellosi ed altre malattie, oggi si è finalmente organizzato un controllo sanitario al confine tale da rendere impossibile l'importazione di carni provenienti da animali malati. Rimane solo il problema dei grandi camions internazionali, lo sdoganamento dei quali non avviene in posti di confine. Ora è allo studio un meccanismo per evitare che si trovino mezzi per sfuggire al nostro controllo.

Circa il disegno di legge n. 4348, non mi pare che le osservazioni dell'onorevole Palazzeschi siano fondate.

Circa il timore di un aumento dei prezzi al consumo, si è calcolato che per i diritti di visita, la carne avrà un aumento di 3 lire al chilo, mentre i polli e animali del genere subiranno un aumento che non arriva a 10 lire al chilo.

La questione di fondo rimane sempre la destinazione che avranno i fondi ricavati da una maggiore pressione tributaria: se questi saranno impiegati per la creazione di infrastrutture utili alla società, ne deriverà un maggior incremento di ricchezza.

Indubbiamente se invece di 4 miliardi spendessimo 12 miliardi all'anno per un integrale risanamento del patrimonio zootecnico attraverso diffuse misure profilattiche, come conseguenza si avrebbero una riduzione della morte per malattia del bestiame ed una maggiore produzione. Non avremmo bisogno di importare bestiame per 250 miliardi di lire, come avviene oggi per dare un equilibrio tra la domanda e l'offerta. Quindi il provvedimento avrà in prospettiva un miglioramento della qualità del patrimonio zootec-

nico, con una conseguente maggiore produzione e riduzione dei prezzi.

Circa il disegno di legge n. 4349, si è posto il limite del 70 per cento del valore di mercato per l'indennizzo, in quanto una percentuale maggiore potrebbe determinare abbattimenti dolosi del bestiame.

Quindi bisogna avere molte cautele. Considerato che non si possono fissare in una legge fenomeni che mutano continuamente, è necessario che i rimborsi siano determinati mediante decreto del Ministro della sanità. In caso contrario, in seguito, per esempio, ad un abbassamento dei prezzi, si potrebbero verificare abbattimenti dolosi al fine di ottenere un rimborso superiore al prezzo di mercato.

Per quanto riguarda la peste bovina, per la quale sono stati spesi – compreso il 1967 – 8 miliardi di lire, posso annunciare che in alcune zone dell'Italia settentrionale essa è stata quasi completamente debellata. Fa eccezione la Valle padana, nella quale l'evento morboso si è maggiormente concentrato. Tale situazione non si deve attribuire alla mancanza di profilassi, ma alle antiquate strutture delle stabulazioni.

Ancora diffusa è, invece, la brucellosi, alla quale si comincerà a provvedere con i fondi che saranno reperiti attraverso l'applicazione del disegno di legge n. 4348.

Riguardo alla questione delle province, ritengo che l'avere previsto che alle province possa essere erogato un contributo fino al 90 per cento della spesa sia un passo avanti rispetto all'onere del 25 per cento che esse dovevano precedentemente sostenere. Quanto, poi, all'indennizzo per l'abbattimento, non si può tenere conto della razza pregiata dello animale.

Le leggi sono molto ben congegnate anche se, probabilmente, sarà necessario un regolamento che indichi le direttive a cui dovranno attenersi i veterinari comunali e provinciali. Si sono eliminate, infatti, tutte le vischiosità che caratterizzavano le vecchie leggi e i vecchi regolamenti. Le somme saranno accreditate ai veterinari: i veterinari e i medici provinciali dovranno, poi, renderne conto.

I tre provvedimenti in esame hanno quindi una notevole importanza. Con la valorizzazione della profilassi e del controllo è stato inoltre registrato un maggior numero di iscritti presso le facoltà di veterinaria.

Già con la prospettiva della profilassi, alcune università, come per esempio quella di Perugia, hanno fatto registrare un aumento del numero di studenti che si applicano alla scienza veterinaria.

Circa gli istituti zooprofilattici, mi rendo conto delle ragioni che hanno spinto l'onorevole Bartole a presentare gli emendamenti preannunciati. Effettivamente esiste un certo conflitto tra l'industria privata e gli istituti zooprofilattici.

Le ragioni che ci hanno spinto a presentare un provvedimento di riforma degli istituti zooprofilattici derivano dal vivace movimento di bestiame e di carni macellate da e per l'Italia, per cui non si è potuto fare a meno di una riorganizzazione degli istituti di controllo. Mediante gli istituti zooprofilattici si è assolta la funzione piuttosto notevole di fornire vaccino ad un prezzo competitivo non solo per il mercato interno, ma anche per quello estero.

Non posso accettare gli emendamenti preannunziati dall'onorevole Bartole per evitare la proliferazione di associazioni che chiederebbero contributi. Rimane comunque essenziale il poter creare condizioni e presupposti affinché l'industria privata trovi lo spazio sufficiente per fornire anch'essa i vaccini.

BARTOLE. L'emendamento presentato all'articolo 6 concerne la possibilità da parte del Ministero della sanità di dare il contributo alle associazioni di allevatori o ad altri enti riconosciuti.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Quando parliamo di associazioni di allevatori in generale si traccia un arco che può comprendere tutti. E se noi prospettassimo la possibilità di dare contributi anche a questo tipo di associazioni, temo che ne sorgerebbero parecchie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore e il rappresentante del Governo hanno avuto modo di esprimere la loro opinione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 4348. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, è sostituita dalla tabella allegata.

INDICAZIONE DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI ANIMALI		DIRITTO DI VISITA (1)	
		In importazione	In esportazione
1) Cavalli	a capo L.	1.000	500
2) Muli	» »	1.000	250
3) Asini	» »	1.000	150
4) Bovini e bufalini: con tutti i denti da latte	» »	1.000	250
altri	» »	1.000	500
5) Ovini e caprini	» »	50	20
6) Suini: fino a kg. 20	» »	300	30
oltre kg. 20	» »	500	50
7) Animali esotici: ruminanti e suidi	» »	1.000	500
altri (esclusi volatili)	» »	500	250
8) Pollame, conigli ed altri animali da cortile e selvaggina, vivi	al ql. L.	1.000	500
9) Carni fresche, congelate, conservate, pollame e selvaggina uccisi, lardo, estratti e conserve di carne	» »	1.000	–
10) Prodotti della pesca, freschi o congelati	» »	200	–
11) Prodotti della pesca, secchi, salati o affumicati	» »	200	–
12) Prodotti della pesca, conservati in recipienti ermeticamente chiusi	» »	500	–
13) Strutto, burro e altri grassi alimentari di origine animale escluso il lardo	» »	600	–
14) Latte, creme di latte, latte in polvere escluso quello per uso zootecnico	» »	600	–
15) Formaggi e caglio	» »	500	–
16) Uova da cova	» »	1.000	–
17) Uova sgusciate, in polvere, ecc.	» »	500	–
18) Organi e ghiandole per uso farmaceutico	» »	1.000	–
19) Pelli grezze, fresche, salate, secche	» »	300	–
20) Budella e vesciche fresche, salate, secche	» »	500	–
21) Lane naturali, sudice, lavate, cascami di lana, peli, setole, crini animali, piume	» »	700	–
22) Ossa, corna, unghie, sangue, ed ogni altro avanzo animale allo stato di secchezza	» »	60	–
23) Grassi animali per uso industriale	» »	500	–

(1) Tali diritti sono comprensivi delle eventuali operazioni diagnostiche o ricerche di laboratorio.

PALAZZESCHI. Per dichiarazione di voto, desidero dire che la discussione svoltasi ha persuaso tutte le parti politiche sulla necessità di affrontare a fondo il problema della profilassi e della bonifica del patrimonio zootecnico ai fini di un ulteriore sviluppo economico del nostro Paese e ai fini della tutela della salute pubblica.

Tutti noi ci siamo resi conto dell'importanza di questo problema per l'incidenza che esso ha soprattutto sulla salute pubblica ed esistono validi motivi perché la situazione sia radicalmente affrontata. Ognuno di noi, almeno coloro che saranno ancora qui nella prossima legislatura, si ripromette di fare tutte le cose che non si è saputo fare in questa occasione.

Questo mi convince che le nostre eccezioni non sono da respingere. Noi non contestiamo che si debba spendere di più, ma non siamo d'accordo sulla fonte di reperimento di questi fondi.

Per questo motivo, voteremo a favore dei disegni di legge n. 4349 e n. 4350, mentre voteremo contro il disegno di legge n. 4348.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4349.

Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione ».

ALBONI. Con riferimento alla legge 21 febbraio 1964, dopo il comma quarto dell'articolo 1 propongo di aggiungere il seguente comma: « Ai coltivatori diretti è corrisposta una indennità del cento per cento ».

GASCO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Posso accettare l'emendamento solo se il comma aggiuntivo sia formulato in questo modo: « Ai coltivatori diretti l'indennità viene corrisposta fino all'80 per cento del valore medio degli animali abbattuti ».

BARTOLE. Occorre tener presente che vi è un comma che stabilisce che l'indennità di abbattimento è a carico per il 25 per cento delle province.

ALBONI. Accetto la formulazione dell'onorevole ministro.

GASCO, *Relatore*. Sono anche io favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il

veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal ministro della sanità di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il Ministro della sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complesssivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura della indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è modificato come segue:

« Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro della sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro della sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro della sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro della sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione ».

ALBONI. Se si ritiene di attuare piani di profilassi impegnativi, non capisco perché si debba lasciare alla discrezionalità del veterinario provinciale certe operazioni e alla discrezionalità dello stesso ministro la possibilità di fare o meno piani di profilassi e di risanamento quando vi sono determinate ragioni particolari.

Sarei maggiormente convinto dell'utilità di questo modo di esprimersi se la legge prevedesse che le condizioni per gli interventi venissero precisate da un regolamento. Ma in tale situazione, in assensa di un regolamento, determinati provvedimenti vengono lasciati unicamente alla discrezionalità del ve-

terinario provinciale e del ministro della sanità.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Desidero ricordare che il ministro della sanità deve rispondere del proprio operato al Parlamento. Ed il ministro della sanità deciderà responsabilmente di volta in volta in base al parere dei tecnici se una determinata profilassi sia opportuna o meno. Ed in questo settore non può dirsi che esistano norme scientifiche immutabili e fisse. Il ministro della sanità quindi avoca a sé la responsabilità di decidere se certe opere siano più o meno utili in determinate regioni.

Il Parlamento comunque potrà sempre pubblicamente chiedere le ragioni dell'operato del Governo.

LATTANZIO. Occorre tener presente che questa è competenza sulla quale in realtà molte regioni, molti consigli regionali hanno possibilità di intervento. Ed il Ministro della sanità interverrà solo dove da parte delle regioni non vi sono interventi autonomi.

ALBONI. L'osservazione dell'onorevole Lattanzio è in effetti convincente, in quanto se ci si trovasse di fronte ad un fenomeno di epidemia, diventerebbe obbligatorio stabilire determinati interventi di profilassi.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. La parola « può » ha il senso di essere legata a precise ragioni scientifiche, alle quali il ministro non può sottrarsi.

ALBONI. Accetto l'argomentazione dello onorevole Lattanzio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Il Ministro della sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.

A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

Il Ministro della sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di *virus* per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonché ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonché agli istituti universitari ve-

terinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

Onorevole Bartole, insiste sul primo dei suoi emendamenti non accettato dal Governo?

BARTOLE. L'articolo 6 si limita ad indicare comuni, province e consorzi, per cui tutte le associazioni a fini di risanamento e di profilassi possono (ed insisto su questa facoltà discrezionale del ministero) ottenere il contributo.

Ora, siccome il primo comma dell'articolo 6 parla non solo di abbattimento, ma anche di profilassi non vedo la ragione di escludere dal contributo – che è concesso in base ad una valutazione discrezionale dell'autorità – i consorzi tra comune o tra cooperative e comuni, i quali non si propongono l'abbattimento ma, ai fini della profilassi, la disinfezione delle stalle e tutti gli altri adempimenti che noi suggeriamo.

BARBERI. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Bartole.

LATTANZIO. Sono un sostenitore, nel campo agricolo, della cooperazione, per cui non posso non essere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Bartole. Devo però rilevare che l'intefrvento non avrebbe alcun effetto se avvenisse nell'ambito di allevatori o di cooperative e non nell'ambito di zone, cioè di territori (comuni, province e regioni).

BARTOLE. Dopo le osservazioni dell'onorevole Lattanzio, ritiro l'emendamento.

ALBONI. In alcune province esistono consorzi per il risanamento zootecnico costituiti tra provincia, comuni e altri enti. Ad esempio, a Milano esiste un consorzio fra provincia, comuni e la Banca provinciale lombarda.

In questi casi ,mi pare che non sia possibile concedere il contributo solo alla provincia e ai comuni.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Premesso che la profilassi deve essere compiuta dallo Stato o da enti delegati, se il contributo globale è corrisposto alla provincia questa lo assegnerà, in tutto o in parte, alle organizzazioni delegate.

LATTANZIO. Il caso indicato dall'onorevole Alboni rientra già nella dizione della legge.

USVARDI. Sono lieto che l'onorevole Bartole abbia ritirato il suo emendamento, in quanto, a parte le considerazioni di carattere zonale fatte dall'onorevole Lattanzio, è chiaramente stabilito nell'articolo 6 che il Ministero della sanità può concedere contributi a organismi pubblici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 6 l'onorevole Bartole propone di sopprimere gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Onorevole Bartole, mantiene il suo emendamento?

BARTOLE. Mantengo l'emendamento, in quanto gli istituti zooprofilattici, pur ammettendo che vendano medicine e sieri a prezzi economici, hanno patrimoni notevoli.

E quindi ci è stato obiettato che tali istituti svolgono compiti di istituto, per cui non si vede il motivo perché ora debbano essere sovvenzionati attraverso contributi ministeriali.

FADA. Vorrei chiedere all'onorevole Bartole in che consistano i patrimoni di questi istituti.

So che nove istituti stanno aspettando dal ministero della sanità i soldi per andare avanti, mentre il solo istituto di Brescia (al quale evidentemente si è fatto riferimento) ha ottenuto da parte del ministero un rimborso di 187 milioni su circa un miliardo di spesa.

L'onorevole Bartole comunque sostiene che gli istituti zooprofilattici hanno i fondi sufficienti per far fronte a queste nuove esigenze, ma ciò è falso perché nove istituti saranno costretti a chiudere con l'inizio del nuovo anno se lo Stato non darà i soldi perché essi continuino la loro attività. La tesi sostenuta dall'onorevole Bartole è quindi infondata: al massimo può essere fondata per un solo istituto zooprofilattico.

GASCO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono contrario all'emendamento Bartole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso che l'emendamento Baltole tende a sopprimere.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del per-

sonale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità nonché del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennità previste dall'articolo 1;

b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro della sanità o dai veterinari provinciali;

c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6;

d) lire 150 milioni per le attività di cui all'articolo 7.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento sotto forma di comma aggiuntivo:

« La somma di cui alla lettera *c*) del precedente comma può essere destinata in parte anche per rimborsare alle province gli oneri da esse sostenuti nell'anno finanziario 1967 per gli indennizzi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1967 convertito in legge 7 luglio 1967, n. 542 ».

GASCO, *Relatore*. Circa la distribuzione territoriale delle spese per l'abbattimento dei suini, mi risulta secondo dati molto precisi che alcune province della pianura padana hanno dovuto affrontare oneri assai rilevanti, secondo quel quarto della spesa che la legge precedente addossava alle amministrazioni provinciali.

Mi risulta che alcune amministrazioni provinciali si sono rifiutate di pagare un quarto della spesa ed attendono di essere convocate in tribunale, in quanto non ritengono sia costituzionalmente giusto l'obbligo di contribuire alle spese.

Con il mio emendamento si intende concedere al Ministro della sanità la facoltà di avvalersi in questi primi anni dei contributi stanziati all'articolo 5 per venire incontro a quelle amministrazioni provinciali che hanno subito un onere molto rilevante.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi sembra che questo emendamento, nella forma espressa dal Relatore, sia improponibile.

Il disegno di legge ha infatti effetto dal 1° gennaio 1968 e gli stanziamenti previsti devono essere destinati agli scopi stabiliti.

La stessa formulazione dell'emendamento con l'espressione « può essere destinata in parte... » non fa comprendere bene in cosa consisterebbe una eventuale attuazione. Non si conoscono le entrate e non si sa quanta parte di esse debbano essere destinate alle province. L'emendamento ha carattere aleatorio ed, al limite, potrebbe assorbire completamente la somma stanziata.

L'onorevole Gasco potrà presentare su tale problema una proposta di legge oppure trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Oggi come oggi, in mancanza dell'indicazione finanziaria, non posso inserire nella legge una precisa destinazione dei fondi.

LATTANZIO. Sarebbe bene che l'emendamento Gasco venisse accolto sotto forma di ordine del giorno.

GASCO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Accolgo l'ordine del giorno dell'onorevole Gasco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo governativo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

All'onere annuo di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integra-

zioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

La Commissione bilancio propone le seguenti modifiche formali: tra la seconda e la terza riga del primo comma, aggiungere le parole « per l'esercizio finanziario 1968 ».

Aggiungere il seguente comma: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo con le modifiche suggerite dalla V Commissione Bilancio.

(*È approvato*).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

ART. 10.

All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968. Da tale data cessa di avere efficacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4350.

Avendo la volta precedente il Relatore riferito sul provvedimento, ed essendo stata chiusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7.

L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, è destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

« Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà inoltre essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucel-

losi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 20 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615 è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56, il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 300 milioni ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.

(*È approvato*).

ART. 6.

Sono esenti da bollo le domande, gli atti e tutti i documenti occorrenti per conseguire le indennità e le altre previdenze disposte per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministro per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2, può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui al precedente articolo 3 ed approvati dal Ministero della sanità.

(*È approvato*).

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca (4451) e delle proposte di legge Giomo: Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per la cura degli infermi poveri affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) (3727); Giomo: Autorizzazione d ispesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per il ricovero degli infermi poliomielitici (3728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4451, concernente l'assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati dell'anca e delle proposte di legge: Giomo: « Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per la cura degli infermi poveri affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) » (3727) e Giomo: « Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per il ricovero degli infermi poliomielitici » (3728).

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che la Commissione rapidamente esamini ed approvi il disegno di legge n. 4451, mirando esso a sanare una situazione ormai estremamente grave. D'altra parte ognuno di voi avrà visto sui muri di tutta Italia i manifesti che parlano degli spastici e della situazione dei loro centri.

L'attuale tristissima situazione si è venuta a determinare in seguito ad una difficoltà originaria dovuta alla particolare formula di assistenza che regge questo settore di menomati nel nostro paese.

Il disegno di legge al nostro esame non nasce da una particolare e contingente situazione, ma per tutta una serie di sollecitazioni da noi ripetutamente avanzate in sede di bilancio; se ne prendiamo in considerazione il

testo con un po' di attenzione, ci accorgiamo che già al 31 dicembre 1966 la situazione passiva delle varie gestioni del settore era superiore a quanto è riuscito ora ad ottenere dal Tesoro il Ministro della sanità.

Dato l'ammontare dei debiti (superiore ai 15 miliardi già nel 1966), il Ministro, attraverso un accordo dovuto a pressioni notevoli è giunto ad una formulazione (non so quanto corretta dal punto di vista costituzionale) che predispone un piano di rateazione pluriennale fino al bilancio del 1970.

L'importo dell'impiego nei confronti dei vari centri è piuttosto disarmonico. Vi sono, infatti, grandi centri ospedalieri che hanno esigenze superiori a quelle di centri di modeste dimensioni. Ci rendiamo conto che le rette per i poliomielitici possono avere una articolazione diversa da quella che hanno attualmente: si propone, quindi, una formulazione che permetta una articolazione maggiore, da parte del Ministero della sanità, nel pagamento dei debiti.

Purtroppo, i centri spastici vivono tra maggiori difficoltà, così come i centri dei lussati dell'anca e dei discinetici. In Italia i centri spastici sono solo 75, mentre vi sono parecchie migliaia di bambini che hanno bisogno di questo tipo di assistenza.

Sappiamo, dalle notizie riportate dalla stampa e dall'incontro che il Presidente della Commissione ha avuto con i rappresentanti degli spastici, che questa categoria in particolare è di fronte alla terribile situazione di vedere chiusi i modesti ma validi strumenti scientifici di ricovero in cui i ragazzi recuperano in parte l'attività motoria o la parola.

Considerato che i 2 miliardi e 200 milioni erogati nel maggio 1967 sono stati immediatamente assorbiti, non è possibile risolvere il problema degli spastici, dei poliomielitici e dei lussati all'anca, se non si assume l'impegno di una assegnazione straordinaria di fondi.

Raccomandiamo, pertanto, alla Commissione, di approvare rapidamente il provvedimento in esame, affinché questi centri non siano chiusi, e ribadiamo che l'impegno di una società civile deve essere totale nei confronti dei subnormali. Non si può, infatti, chiudere una falla provvisoriamente, con la prospettiva che essa, entro breve tempo, sia riaperta in modo più grave.

Per il momento, purtroppo, il disegno di legge che affronta in modo completo il problema dei subnormali non può essere approvato, in quanto l'impegno di 30 miliardi annui è stato riconosciuto eccessivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge che tende a sanare i debiti contratti fino al 1966, considerato che tale questione era stata da noi sollevata anche durante la discussione sul precedente bilancio.

Informo però il Governo che, quando sarà discusso il bilancio per il 1968 dovremo tener conto delle considerazioni fatte dal relatore, e dovremo chiedere che siano aumentate le voci di bilancio relative a queste particolari malattie che colpiscono migliaia di bambini. In caso contrario, fra tre o quattro anni si costituirà un eguale debito che dovrà essere estinto con altri provvedimenti.

Per quanto riguarda le notizie riportate in questi giorni dalla stampa, credo che non si tratti di casi isolati: sarebbe quindi opportuno che i medici provinciali, durante le loro visite, facciano maggiore attenzione a quanto avviene in questi istituti i quali spesso speculano sul fatto che famiglie molto povere sono costrette ad abbandonare ad essi i loro figli.

Richiamo, inoltre, l'attenzione del Ministro, il quale è molto sensibile a questi problemi, affinché provveda a rendere obbligatorio un esame per la prevenzione delle lussazioni dell'anca. Tale malattia, infatti, se curata per tempo, può essere completamente debellata.

Per il resto, mi riservo di approfondire la questione in occasione dell'esame del bilancio.

ALBONI. L'onorevole relatore ha esposto in modo esemplare la situazione dell'assistenza agli spastici. Mi chiedo ora se sia proprio necessario continuare la lotta contro queste malattie con le attuali strutture; o forse non sarebbe preferibile modificare integralmente l'attuale sistema attraverso l'instaurazione di un sistema diverso di sicurezza sociale?

Questa è la domanda precisa che intendo rivolgere al ministro e al relatore. Mi pare infatti che il problema meriti un opportuno approfondimento.

LATTANZIO. Desidero esprimere il mio compiacimento al ministro della sanità perché è riuscito, nonostante le difficoltà finanziarie che tutti conosciamo, ad ottenere uno stanziamento di 12 miliardi per questo importante settore. Si potrà in tal modo inci-

dere a fondo sulla vita di coloro che sono affetti da queste malattie e si inciderà ancor più sulla vita degli ospedali che gestiscono questi centri.

Gli stanziamenti reperiti costituiranno dunque un passo in avanti per risolvere la situazione creditizia degli istituti. Ma questi fondi purtroppo non riescono neppure a coprire la situazione debitoria del Ministero della sanità nei confronti di questi centri fino al 1966.

Non posso dichiararmi favorevole all'emendamento preannunziato dal relatore di portare al 31 dicembre 1967 la disponibilità dei 12 miliardi, in quanto ritengo si debbano pagare innanzitutto i debiti più vecchi.

Mi rendo conto dell'esistenza di centri che vivono in condizioni assai precarie, ma non dobbiamo dimenticare che ci troviamo nel mese di dicembre del 1967 e che tra un mese il Ministero della sanità avrà nuove disponibilità finanziarie, che potranno essere utilizzate nel senso indicato dall'onorevole Usvardi.

BARBERI. Effettivamente si tratta di un provvedimento di sanatoria e bisogna dar atto al ministro della sanità di essere riuscito a trovare i fondi per porre dopo tanti anni, sia pur parzialmente, riparo ad una situazione, che più volte in questa Commissione è stata denunciata.

Mi rendo per altro conto delle considerazioni svolte dal relatore in ordine alla diversità di condizioni in cui alcuni istituti si trovano. Vi sono infatti istituti quasi paralizzati nella loro attività dalla mole dei debiti; ma io ritengo che il Ministero della sanità con i fondi stanziati nel bilancio del 1968 potrà andare incontro alle esigenze più immediate ed indilazionabili.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Desidero dare atto al ministro del tesoro della comprensione dimostrata nel concedere i fondi.

Vorrei osservare come oggi ci si trovi di fronte ad una quantità immensa di invalidi, che noi non potremo mai cotrollare e censire se non attraverso un sistema di sicurezza sociale.

Purtroppo si ha una fioritura di istituti, per i quali l'assistenza diventa un fatto puramente contabile, di costi e di ricavi, per cui è inevitabile che prima o poi (com'è accaduto di scoprire recentemente a Milano nel corso di un'inchiesta condotta su scala nazionale) ci si trovi di fronte ad ignobili speculazioni.

È questo un problema che occorre affrontare con serietà. In sede di bilancio sono riuscito ad ottenere una somma piuttosto cospicua (circa 3 miliardi) e spero che con i 12 miliardi previsti dal provvedimento in esame si giunga a risultati confortanti.

Per eliminare alcune brutture, alcune ignobili speculazioni ai danni della salute dei cittadini, anche se è difficile controllare la situazione in tutto l'arco del nostro paese, sono stati chiusi nel sud molti istituti. E i medici provinciali hanno ordini precisi in questo senso e sono tenuti a denunciare ogni situazione anomala.

A proposito dei medici provinciali, da essi non è possibile pretendere lo svolgimento di tanti importanti compiti pagandoli poco più di cento mila lire al mese. Ed io sto predisponendo un disegno di legge, attraverso il quale si stanziano 2 miliardi e mezzo (e farò il possibile per ottenereli), in modo che i medici provinciali possano cominciare la loro carriera dal grado VI.

Ho fatto anche questo studio sul personale. Indubbiamente infatti, nei concorsi per direttore sanitario per esempio, i migliori se ne vanno, e su 150-200 medici provinciali soltanto 2 si presentano; perciò vi rendete conto in quale situazione io mi trovi, proprio per il fatto di aver preso di petto la questione, e di considerare attentamente delle cose sulle quali prima si gettava un velo.

Si tratta semplicemente di un primo passo, che noi abbiamo fatto sul piano delle scelte di fondo e nell'ambito del piano quinquennale di sviluppo. Anche per quanto riguarda gli invalidi civili, uno dei motivi per cui non si riesce a risolvere quel problema è la lotta spaventosa che ne sta alla base, perché c'è gente che con inumano sadismo specula sulle sofferenze e le infermità degli altri.

Si tratta quindi di un grosso problema che bisognerà affrontare organicamente. Penso comunque, e mi auguro, che oggi la legge possa essere approvata, di modo che nella prossima settimana sia possibile avere anche l'approvazione del Senato, ed al più presto si proceda all'erogazione della somma stabilita.

USVARDI, *Relatore*. Signor Presidente, se l'onorevole Ministro si impegna a considerare con estrema attenzione i debiti contratti nel 1967 soprattutto dai centri di modesta entità che svolgono però un'azione tanto importante nei confronti dei poliomielitici, discinetici e lussati dell'anca, io non ho difficoltà a non presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1966 per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire due miliardi e 332 milioni per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti alla stessa data per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte in bilancio, per i debiti relativi agli infermi poliomielitici in ragione di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 e, per i debiti relativi agli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, in ragione di lire 1.332 milioni nell'esercizio 1967, e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

L'onore derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone il seguente testo sostitutivo:

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1967 in 5.832 milioni e per l'esercizio finanziario 1968 in lire 3.000 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione delle somme stanziate nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca. » (4451):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4451, risultano assorbite le proposte di legge Giomo, numeri 3727 e 3728.

Disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico dele leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 » (4348):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 15
Voti contrari 10

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste

catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche » (4349):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (4350):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese, Alboni, Alessi Catalano Maria, Balconi Marcella, Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Berretta, Cattaneo Petrini Giannina, De Maria, Fada, Gasco, Lattanzio, Monasterio, Morelli, Palazzeschi, Pasqualicchio, Romano, Savoldi, Scarpa, Tantalo, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO